



Bellante



Giulianova



Morro D'oro



Mosciano
Sant'Angelo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE E N. 6 DEL 16/04/2020

OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 18/2020 EMERGENZA COVID-19 - PROVVEDIMENTI IN ORDINE A FORME ALTERNATIVE E DOMICILIARI DI ASSISTENZA NUCLEI FAMILIARI FRAGILI - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di Aprile alle ore 17:00, presso la SEDE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione. All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
PRESIDENTE	COSTANTINI JWAN	SI
ASSESSORE	MELCHIORRE GIOVANNI	SI
ASSESSORE	SULPIZII ROMINA	SI
ASSESSORE	GALIFFI GIULIANO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il COSTANTINI JWAN, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La presente deliberazione è assunta in videoconferenza, tramite collegamento 'Zoom', in osservanza alle modalità di cui al decreto presidenziale n. 1265 del 16 aprile 2020. Il Segretario attesta che è presente, in videoconferenza, in luogo del Sindaco di Bellante, l'Assessore Di Silvestre.

La Giunta dell'Unione, premette e richiama quanto segue:

- il vigente Piano Distrettuale di Zona è stato approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni con deliberazione assunta in data 14 dicembre 2017, la cui efficacia è stata prorogata a tutto il 31 dicembre 2019 in virtù di quanto assunto con delibera di Giunta Regionale n. 949/C del 7 dicembre 2018 e, per effetto, di Giunta di questo Ente n. 58 del 21 dicembre 2018 che astrattamente ricomprende, compendiandole, relazioni tecnico-illustrative del contesto in cui vanno inseriti i servizi di cui alla presente proposta di deliberazione, in ovvia coerenza con i fabbisogni rilevati nel Profilo Sociale Locale;

- detto piano distrettuale è stato prorogato, come assunto da comunicazioni regionali, in atti, fino alla data del 31 dicembre 2020, sulla base di puntuale deliberazione della Giunta di questa Unione di Comuni;
- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, connesso al rischio sanitario derivante dall'insorgenza di patologie causate da agenti virali trasmissibili;
- l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha qualificato in termini di pandemia l'epidemia da COVID - 19;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, reca «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, il suo articolo 3;
- il decreto-legge 14/2020;
- il decreto-legge 18/2020, attualmente vigente ed efficace, nelle more del percorso di sua conversione in legge, con particolare riguardo al suo art. 48 il quale, rubricato come *'prestazioni individuali domiciliari'*, in termini, così dispone: *"1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. 2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo*

restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attivita'.";

- ultimo, in ordine di tempo, il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 di generale previsione delle misure emergenziali e preventive in relazione alla emergenza sanitaria di che trattasi;
- i principi di cui ai Decreti Legge ed al D.P.C.M. citati, sono a presidio motivazionale di misure efficaci sull'intero territorio nazionale e locale, per contenere la diffusione della pandemia mediante riduzione delle occasioni di possibile contagio, divieto di ogni spostamento sul territorio, divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo motivate comprovate esigenze lavorative, di necessità, di salute;
- deve darsi atto che a tutt'oggi, sul territorio dell'Unione ed anche in forza delle citate disposizioni a tutela preventiva per la salute, stante la sospensione di tutti i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, originariamente disposta con D.P.C.M. del 4 marzo 2020 risulta, in relazione ai generali servizi previsti e garantiti dal citato Piano Distrettuale, il quadro che segue:

- a. centri diurni in generale: sospensione delle attività di assistenza;
- b. assistenza educativa territoriale per minori e disabili: sospensione generale;
- c. assistenza domiciliare disabili: sospensione generale delle attività;
- d. assistenza domiciliare anziani autosufficienti e non autosufficienti: l'attività può proseguire nel rispetto delle misure di prevenzione;
- e. centri per la famiglia: sospensione attività;

- si ritiene possibile, facultizzati dal quadro normativo sopra ripetuto, e facendo seguito a quanto assunto in sede di conferenza dei Sindaci nella riunione odierna, di garantire comunque la possibilità di erogare le seguenti forme alternative di: **Assistenza Domiciliare Scolastica per soggetti con disabilità grave; Assistenza Domiciliare Anziani; Assistenza Domiciliare Disabili**, sul presupposto di curare l'esigenza posta dal dichiarato obiettivo di tentare soddisfare, comunque, e nei limiti di cui al presente provvedimento, le pressanti esigenze dei citati nuclei familiari che già versano in condizione di estrema fragilità, esponenzialmente ampliata dalla emergenza sanitaria in corso:

- I. i vari servizi potranno essere attivati, su espressa domanda dell'utente già in carico ai servizi dell'Unione, da trasmettere agli Uffici dei Servizi Sociali Professionali che operano sui territori dei diversi Comuni, previa relazione del medesimo Servizio che ne comprovi la necessità, in riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare Disabili e Anziani;
- II. per quanto concerne il servizio di Assistenza Scolastica sarà necessario formalizzare, ai fini della sua riattivazione domiciliare, richiesta alle istituzioni scolastiche per ottenere un riscontro che attesti, in relazione ai singoli casi, giudizio di sua inefficacia da remoto;

- III. l'attivazione potrà intervenire esclusivamente previo aggiornamento, garantito dalle diverse Cooperative contrattualmente titolari della gestione dei medesimi servizi, del rischio biologico derivante e connesso alla prestazione domiciliare che viene richiesta, attraverso sistemi individuali di protezione conformi a norma, come da classi di rischio di riferimento di cui all'allegato documento: l'aggiornamento dovrà quindi essere notificato agli Uffici Sociali dell'Unione, ed al nucleo familiare richiedente, da parte delle singole Cooperative titolari dei servizi medesimi;
- IV. in relazione al servizio di Assistenza Scolastica, la attivazione domiciliare del medesimo potrà in ogni caso intervenire, esclusivamente in parallelo alla durata del servizio di attività didattica a distanza e, comunque, nel limite massimo di due ore giornaliere;
- V. in relazione ai servizi di assistenza domiciliare per Anziani e soggetti con Disabilità, la attivazione del servizio potrà essere effettuata nel rispetto del monte orario di assistenza, precedentemente già in godimento;
- VI. per quanto concerne la necessità di addivenire alla coprogettazione successiva, prevista, in relazione ai servizi contemplati dall'art. 48 del citato decreto-legge 18/2020 e relativi richiami, alla medesima potrà farsi ricorso esclusivamente previo atto di indirizzo sul punto fornito dai parte dei singoli comuni richiedenti, con attestazione della relativa copertura finanziaria che sarà determinata

dato atto di quanto segue:

- l'adozione del presente provvedimento comporta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto d'interesse;
- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lvo n. 267/2000

visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo statuto dell'Ente;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei competenti Uffici, in conformità all'art. 49 TUEL

valutato ogni opportuno elemento, con voti unanimi resi nei modi e termini di legge

delibera:

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;

2. l'Unione riconosce la necessità, facultizzati dal quadro normativo sopra ripetuto, e facendo seguito a quanto assunto in sede di conferenza dei Sindaci nella riunione odierna, di garantire comunque la possibilità di erogare le seguenti forme alternative di: **Assistenza Domiciliare Scolastica per soggetti con disabilità grave; Assistenza Domiciliare Anziani; Assistenza Domiciliare Disabili**, nel dichiarato obiettivo di tentare di soddisfare, comunque nei limiti di cui al presente provvedimento, le pressanti esigenze dei citati nuclei familiari che già versano in condizione di estrema fragilità, esponenzialmente ampliata dalla emergenza sanitaria in corso:

- I. i vari servizi potranno essere attivati, su espressa domanda dell'utente già in carico ai servizi dell'Unione, da trasmettere agli Uffici dei Servizi Sociali Professionali che operano sui territori dei diversi Comuni, previa relazione del medesimo Servizio che ne comprovi la necessità, in riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare Disabili e Anziani;
- II. per quanto concerne il servizio di Assistenza Scolastica sarà necessario formalizzare, ai fini della sua riattivazione domiciliare, richiesta alle istituzioni scolastiche per ottenere un riscontro che attesti, in relazione ai singoli casi, giudizio di sua inefficacia da remoto;
- III. l'attivazione potrà intervenire esclusivamente previo aggiornamento, garantito dalle diverse Cooperative contrattualmente titolari della gestione dei medesimi servizi, del rischio biologico derivante e connesso alla prestazione domiciliare che viene richiesta, attraverso sistemi individuali di protezione conformi a norma, come da classi di rischio di riferimento di cui all'allegato documento: l'aggiornamento dovrà quindi essere notificato agli Uffici Sociali dell'Unione, ed al nucleo familiare richiedente, da parte delle singole Cooperative titolari dei servizi medesimi;
- IV. in relazione al servizio di Assistenza Scolastica, la attivazione domiciliare del medesimo potrà in ogni caso intervenire, esclusivamente in parallelo alla durata del servizio di attività didattica a distanza e, comunque, nel limite massimo di due ore giornaliere;
- V. in relazione ai servizi di assistenza domiciliare per Anziani e soggetti con Disabilità, la attivazione del servizio potrà essere effettuata nel rispetto del monte orario di assistenza, precedentemente già in godimento;
- VI. per quanto concerne la necessità di addivenire alla coprogettazione successiva, prevista, in relazione ai servizi contemplati dall'art. 48 del citato decreto-legge 18/2020 e relativi richiami, alla medesima potrà farsi ricorso esclusivamente previo atto di indirizzo sul punto fornito dai parte dei singoli comuni richiedenti, con attestazione della relativa copertura finanziaria che sarà determinata;

3. di trasmettere la presente ai Comuni in Unione ed a quelli in Convenzione;
4. di rimettere inoltre ai competenti Uffici l'adozione di tutti gli atti conseguenti;
5. ravvisata infine, per ovvie ed intuitive ragioni di urgenza, l'esigenza di dare immediata esecuzione alla presente, con voti unanimi favorevoli, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lvo 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **Dr. SISINO ANDREA** in data **16/04/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **Dr. SISINO ANDREA** in data **16/04/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

Il Presidente
COSTANTINI JWAN

Il Segretario Generale
Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 196

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dr. SISINO ANDREA** attesta che il data **16/04/2020** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio OnLine.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Tabella di riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale

Codice Ateco 2007	Descrizione	Classe di aggregazione sociale	Classe di Rischio integrato	SETTORI ATTIVI/SOSPESI DM 25/03 MISE
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA			
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI	1	BASSO	ATTIVO
02	SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI	1	BASSO	SOSPESO
03	PESCA E ACQUACOLTURA	1	BASSO	ATTIVO
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE			
06	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE	1	BASSO	ATTIVO
07	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	1	BASSO	SOSPESO
08	ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	1	BASSO	SOSPESO
09	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE	1	BASSO	Attivo: 09.1
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE			
10	INDUSTRIE ALIMENTARI	1	BASSO	ATTIVO
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE	1	BASSO	ATTIVO
12	INDUSTRIA DEL TABACCO	1	BASSO	SOSPESO
13	INDUSTRIE TESSILI	1	BASSO	Attivo: 13.96.20; 13.95
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI	1	BASSO	Attivo: 14.12.00
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI	1	BASSO	SOSPESO
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO	1	BASSO	Attivo: 16.24
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA	1	BASSO	ATTIVO (ad esclusione dei codici 17.23 - 17.24)
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	1	BASSO	ATTIVO
19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE	1	BASSO	ATTIVO
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI	1	BASSO	ATTIVO (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI	1	BASSO	ATTIVO
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	1	BASSO	Attivo: 22.2 (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	1	BASSO	Attivo: 23.13; 23.19.10
24	METALLURGIA	1	BASSO	SOSPESO
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)	1	BASSO	Attivo: 25.21; 25.92
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI	1	BASSO	Attivo: 26.6
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE	1	BASSO	Attivo: 27.1; 27.2
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA	1	BASSO	Attivo: 28.29.30; 28.95.00; 28.96
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	1	BASSO	SOSPESO
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1	BASSO	SOSPESO
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI	1	BASSO	SOSPESO
32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	1	BASSO	Attivo: 32.50; 32.99.1; 32.99.4
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	2	MEDIO-BASSO	ATTIVO (ad esclusione dei codici 33.11.01; 33.11.02; 33.11.03; 33.11.04; 33.11.05; 33.11.07; 33.11.09; 33.12.92; 33.16; 33.17)
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA			
35	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA	1	BASSO	ATTIVO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI			
36	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	1	BASSO	ATTIVO
37	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE	1	MEDIO-ALTO	ATTIVO
38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI	2	MEDIO-BASSO	ATTIVO
39	ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	2	BASSO	ATTIVO
F	COSTRUZIONI			
41	COSTRUZIONE DI EDIFICI	1	BASSO	SOSPESO
42	INGEGNERIA CIVILE	1	BASSO	ATTIVO (ad esclusione 42.91; 42.99.09; 42.99.10)
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	1	BASSO	Attivo: 43.2
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI			
45	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI	2	BASSO	Attivo: 45.2; 45.3; 45.4
46	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	2	BASSO	Attivo: 46.2; 46.3; 46.46; 46.49.2; 46.61; 46.69.91; 46.69.94; 46.71
47	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	2*	MEDIO-BASSO	SOSPESO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO			
49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE	3	MEDIO-BASSO	ATTIVO
50	TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA	3**	MEDIO-BASSO	ATTIVO
51	TRASPORTO AEREO	3	ALTO	ATTIVO
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI	2	BASSO	ATTIVO
53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE	2	BASSO	ATTIVO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE			
55	ALLOGGIO	3	BASSO	Attivo: 55.1
56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	3	MEDIO-BASSO	SOSPESO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
58	ATTIVITÀ EDITORIALI	2	BASSO	ATTIVO
59	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI	3	BASSO	ATTIVO
60	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE	3	BASSO	ATTIVO
61	TELECOMUNICAZIONI	3	BASSO	ATTIVO
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE	1	BASSO	ATTIVO
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI	1	BASSO	ATTIVO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE			
64	ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)	1	BASSO	ATTIVO
65	ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)	1	BASSO	ATTIVO
66	ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE	1	BASSO	ATTIVO
L	ATTIVITÀ IMMOBILIARI			
68	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	1	BASSO	SOSPESO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE			

Tabella di riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale

69	ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ	1	BASSO	ATTIVO
70	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE	1	BASSO	ATTIVO
71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE	1	BASSO	ATTIVO
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO	1	BASSO	ATTIVO
73	PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO	1	BASSO	SOSPESO
74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1	BASSO	ATTIVO
N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE			
78	ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE	2	BASSO	Attivo: 78.2
79	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE	3	BASSO	SOSPESO
80	SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE	3	MEDIO-BASSO	Attivo: 80.1; 80.2
81	ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO	2	MEDIO-BASSO	Attivo: 81.2
82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	2	BASSO	Attivo: 82.20; 82.92; 82.99.2; 82.99.99
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE			
84	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE	1	MEDIO-ALTO	ATTIVO
P	ISTRUZIONE			
85	ISTRUZIONE	3	MEDIO-BASSO	ATTIVO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE			
86	ASSISTENZA SANITARIA	3	ALTO	ATTIVO
87	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	3	MEDIO-ALTO	ATTIVO
88	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE	3	ALTO	ATTIVO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E			
90	ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO	4	BASSO	SOSPESO
91	ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ	3	BASSO	SOSPESO
92	ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO	4	MEDIO-ALTO	SOSPESO
93	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO	4	MEDIO-BASSO	SOSPESO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI			
94	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE	2	MEDIO-BASSO	ATTIVO
95	RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA	2	BASSO	Attivo: 95.11.00; 95.12.01; 95.12.09; 95.22.01
96	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA	2	MEDIO-ALTO	SOSPESO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER			
97	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO	2	MEDIO-ALTO	ATTIVO
<p>* classe 4 per i centri commerciali ** classe 4 per le navi da crociera</p>				